

**DAGLI INTERMEDIARI EX ART. 106TUB
ALLE FINTECH, PASSANDO PER I
NUOVI OPERATORI FINANZIARI**



INDICE GENERALE

Sez. I	L'Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB	2
Sez. II	L'Istituto di Pagamento e l'Istituto di Moneta Elettronica (IMEL)	10
Sez. III	Il Confidi 112TUB	27
Sez. IV	Il Mediatore Creditizio	32

SOMMARIO SEZ. I L'Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB

I.1	Le disposizioni in evoluzione dell'Intermediario Finanziario	3
I.1.1	Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e ex art 107 TUB	3
I.1.2	La migrazione all "Albo unico" degli Intermediari Finanziari	3
I.2	L'attività dell'intermediario finanziario	5
I.2.1	L'attività caratteristica	5
I.2.2	Le ulteriori attività esercitabili	6
I.3	Il capitale versato iniziale richiesto	8
I.4	Il processo autorizzativo per l'iscrizione all'albo unico	9

I.1 Le disposizioni in evoluzione dell'Intermediario Finanziario

I.1.1 Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e ex art 107 TUB

Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo alla direttiva comunitaria n. 48/2008 ha sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB ed ha previsto l'istituzione di un **albo degli intermediari finanziari**. Gli aspetti principali della riforma riguardano:

- a. la **previsione di un albo "unico" degli intermediari finanziari**, con il **superamento della distinzione tra elenco generale ex art.106 TUB ed elenco speciale di cui all'art. 107 TUB**;
- b. il **rafforzamento dell'impianto delle regole** e dei poteri sugli **intermediari finanziari iscritti nell'albo unico** attraverso **controlli più stringenti sull'accesso del mercato e sull'assetto proprietario** degli intermediari;
- c. la **ridefinizione dell'ambito della riserva di attività** degli intermediari finanziari limitata alla concessione di finanziamenti.

I.1.2 La migrazione all "Albo unico" degli Intermediari Finanziari

Gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art 106 TUB

La norma transitoria (art.10 del D.lgs. 141/2010) dispone che tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria (**iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 TUB**, fatta esclusione per l'attività di assunzioni in partecipazioni e di intermediazioni in cambi che, chiedono comunque, alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi), **"entro 9 mesi dall'emanazione delle disposizioni attuative, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB"** ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 (microcredito).

Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art 107 TUB.

Lo stesso articolo dispone altresì che *"Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:*

Omissis

- a. *entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;*

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell'art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come successivamente modificato e integrato, si forniscono di seguito chiarimenti per **l'esatta individuazione** della tempistica prevista dalla normativa per l'iscrizione al nuovo albo di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito "albo unico").

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010¹ nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all'istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.

A decorrere dall'11 luglio 2015 ed entro l'11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB, inclusi nella vigilanza consolidata bancaria e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall'art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999.

Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016 (termine ultimo), ovvero entro il 12.02.2016, gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico.

Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

Si riporta in proseguo il documento emesso da Bankitalia rappresentativo della "tempistica" per l'iscrizione al nuovo albo unico da parte dei soggetti nel settore finanziario.

Si rileva che l'elemento caratterizzante della revisione della normativa si incardina sul passaggio dalla "**verifica dei requisiti per l'iscrizione**" nel precedente elenco generale, ex art 106, di un "**soggetto controllato**" da Banca d'Italia, all'implementazione di "**processo autorizzativo**" che darà luce ad un "**soggetto vigilato**". Le disposizioni di vigilanza **confermano** quindi la scelta già effettuata in sede di definizione della disciplina prudenziale degli **intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale** previsto dal previgente art.107 TUB.

L'iscrizione all'albo unico degli Intermediari Finanziari (nel riscritto art. 106 TUB) prevede, quindi, un **processo autorizzativo** dell'Organo di Vigilanza che si concluderà con l'**autorizzazione** all'iscrizione nel nuovo albo unico, riscontrato il

¹ Si fa riferimento agli artt. 106 e 107 del TUB ante riforma. Il d.lgs. n. 141/2010 è entrato in vigore il 19 settembre 2010.

rispetto della sana e prudente gestione dell'intermediario ovvero, con un **diniego** in mancanza di quest'ultima. In effetti, l'Organo Autorizzativo (e di vigilanza) va ad assicurare che il nuovo intermediario finanziario sia **rispettoso** della sana e prudente gestione e del **rischio sistemico** e, nello stesso tempo, rappresenti un'alternativa finanziaria per gli operatori economici potenziali clienti.

I.2. L'attività dell'intermediario finanziario

I.2.1. L'attività caratteristica

Il nuovo perimetro di operatività dell'intermediario finanziario è definito dall'art.106 del T.U.B. "L'intermediario finanziario 106 TUB **esercita almeno** una delle seguenti attività finanziarie:

- a. **concessione dei finanziamenti** nei confronti del pubblico, il cui contenuto unitamente alle circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- b. **riscossione dei crediti ceduti** e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della **legge 30 aprile 1999, n. 130** in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing)".

L'art 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle del **2 aprile 2015 n°53 pubblicato sulla G.U. dell'8 maggio 2015** va a regolamentare tale attività disponendo che le "*attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sono rappresentate da:*

1. *Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:*
 - a. **Locazione finanziaria;**
 - b. **Acquisto di crediti a titolo oneroso;**
 - c. **Credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, TUB;**
 - d. **Credito ipotecario;**
 - e. **Prestito su pegno;**
 - f. **Rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.**
2. *Non costituisce attività di concessione di finanziamenti oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:*
 - a. *L'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;*
 - b. *L'acquisto, a titolo definitivo, di credito da parte di società titolari della licenza di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza a condizione che:*
 - 1) *i crediti sono acquistati ai fini di recupero e sono ceduti da:*
 - i. *banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero*

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento."

I.2.2 Le Ulteriori attività esercitabili

L'art. 106, comma 2 del T.U.B. rivisitato dal D.lgs 141/2010 dispone che gli intermediari finanziari possono inoltre:

- 1. prestare servizi di pagamento**, ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, TUB e quindi iscritti nell'ulteriore relativo albo degli Istituti di Pagamento;
- 2. emettere moneta elettronica**, ai sensi dell'art. 114-quinquies TUB quali iscritti nell' ulteriore albo degli Istituti di Moneta Elettronica;
prestare servizi d'investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.18, comma 3, TUF;
- 3. eseguire le "altre attività"**, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti.

A titolo esemplificativo (e quindi non esaustivo N.d.R.), tra tali attività rientrano:

- la promozione e conclusione di **contratti relativi alla concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (art.12 del D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010);
- **l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici** (cfr. art.110 TUB, che estende l'applicazione dell'art.47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari);
- la **distribuzione di prodotti assicurativi** previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art.109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

La esplicita previsione delle "**altre attività**" giustifica l'esercizio di attività di "**diversa natura**" rispetto a quella caratteristica di "concessione di finanziamenti" ma ne imprime la **subordinarietà** (unitamente al preventivo invio a Bankitalia del programma di attività e della relazione sulla struttura organizzativa, aggiornati).

Lo svolgimento, ancorché subordinato, delle "altre attività" espone inoltre l'intermediario finanziario a un **rischio maggiore** (operativo, legale, reputazionale etc.) che andrà **presidiato**, nel rispetto della sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario unico.

Per quanto concerne l'autorizzazione a **prestare servizi di pagamento e/o l'emissione di moneta elettronica**, l'Intermediario finanziario unico potrà essere autorizzato previa **costituzione di un patrimonio destinato** che qualificherà l'Intermediario stesso, "Ibrido finanziario" con la funzione di **società gemmante** mentre per i servizi di pagamento e/o emissione di moneta elettronica si farà riferimento al "patrimonio destinato", debitamente costituito in conformità alle disposizioni civilistiche.

L'Ibrido finanziario IDP

I servizi di pagamento che l'Intermediario ibrido finanziario (IDP), può svolgere sono i seguenti:

1. *servizi che permettono di **depositare il contante** su un conto di pagamento e tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*
2. *servizi che permettono **prelievi in contante** da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*
3. ***esecuzione di ordini di pagamento**, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:*
 - 3.1 *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*
 - 3.2 *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*
 - 3.3 *esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;*
4. *esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una **linea di credito accordata** ad un utilizzatore di servizi di pagamento:*
 - 4.1 *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*
 - 4.2 *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*
 - 4.3 *esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;*
5. ***emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;***
6. ***rimessa di denaro;***
7. ***esecuzione di operazioni di pagamento** ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia **effettuato dall'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica** che agisce esclusivamente **come intermediario** tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.*

L'Ibrido Finanziario - IMEL

L'Ibrido Finanziario - IMEL (ovvero IMEL di seconda generazione) – preventivamente autorizzato, oltre a poter prestare i sette servizi testé riportati, potrà **emettere anche moneta elettronica**. Nello specifico, la moneta elettronica va intesa come "valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato

da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente;" in altri termini è rappresentato dalle **carte prepagate** e i **conti prepagati**.

L'intermediario finanziario unico ancorché Ibrido Finanziario IDP o IMEL, assumerà quindi la funzione di **società gemmante** che, nel predisporre un programma, illustrerà:

- a. i **servizi di pagamento** che intende svolgere e / o la moneta elettronica che vorrà emettere unitamente alle modalità operative;
- b. le **linee di sviluppo dell'attività**;
- c. i **principali investimenti** attuati ovvero in corso di attuazione;
- d. gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione.


Il programma di attività sarà accompagnato dalla documentazione integrativa prevista dalle disposizioni di vigilanza: il tutto dovrà comunque esplicitare un **progetto sostenibile di Ibrido finanziario** e rispettoso della sana e prudente gestione.

I.3 Il capitale versato iniziale richiesto

Il nuovo Intermediario Finanziario dispone di un capitale sociale minimo versato, in funzione alla tipologia di attività che esercita:

- a. **2 milioni di euro** qualora eserciti l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie;
- b. **3 milioni di euro** qualora eserciti, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie.

I.4 Il processo autorizzativo per l'iscrizione all'albo unico



SOMMARIO SEZ. II - L'Istituto di Pagamento e l'Istituto di Moneta Elettronica (IMEL)		
II.1	Le disposizioni vigenti degli I.P. e IMEL	11
II.1.1	Gli Istituti di Pagamento	11
II.1.2	I nuovi Istituti di Moneta elettronica (IMEL)	12
II.2	I servizi di pagamento e la moneta elettronica	14
II.2.1	I servizi di pagamento degli Istituti di Pagamento	14
II.2.2	L' emissione di moneta elettronica degli IMEL (e servizi non connessi)	19
II.3	Il capitale versale iniziale richiesto agli Istituti	23
II.3.1	Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento	23
II.3.2	Il capitale versato iniziale richiesto per gli IMEL	24
II.4	L'evoluzione dei servizi di pagamento e di moneta elettronica	24
II.4.1	L' evoluzione della normativa	24
II.4.2	Il "mobile Payment"	24
II.4.3	Pagamenti nei confronti delle amministrazioni e delle imprese Pubbliche	25

II.1. Le disposizioni vigenti degli I.P. e IMEL

II.1.1 Gli Istituti di Pagamento

La genesi

Il decreto legislativo **27 gennaio 2010, n. 11**, entrato in vigore il 1° marzo 2010 con la pubblicazione sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, ha recepito in Italia la direttiva **2007/64/CE** sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD).

Gli obiettivi della riforma sono rappresentati dalla tutela della clientela dal punto di vista del miglioramento della qualità dei servizi di pagamento, e della promozione di una maggiore concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, in coerenza con il processo d'integrazione europea avviato con il progetto SEPA del quale la PSD rappresenta la cornice normativa di riferimento.

Il provvedimento abilita gli istituti di pagamento, quali nuovi soggetti giuridici a offrire i servizi di pagamento all'interno dell'UE. Gli stessi potranno esercitare anche attività commerciali, unitamente all'offerta di servizi di pagamento (attività ibrida di assoluta novità) al fine, altresì, di facilitare l'apertura del mercato nei riguardi di operatori che hanno di un'ampia rete di punti di contatto con l'utenza.

Bankitalia, competente a esercitare la vigilanza su tali settori, ha emanato, in primis, le disposizioni attuative della relativa disciplina degli I.P., in data 15 gennaio 2010, rivisitate e unificate con le disposizioni di vigilanza degli IMEL con documento del 20 gennaio 2012.

Il soggetto giuridico: gli istituti di Pagamento

“Gli Istituti di Pagamento sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento” (art.1 TUB)

L'albo degli istituti di pagamento

“1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.”
(art. 114-septies)

L'art.114-septies ha recepito l'art. 13 della Direttiva ed ha istituito l'albo degli istituti di pagamento; al medesimo albo fanno riferimento gli agenti di cui gli istituti di pagamento si avvalgano per la distribuzione dei propri servizi.

Gli I.P., infatti, a differenza delle banche possono svolgere contestualmente attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento con l'istituzione di un patrimonio destinato, potendo svolgere un'attività mista prerogativa degli ibridi.

L'art. 114-decies nel regolamentare l'operatività degli I.P, ha introdotto il "mutuo riconoscimento" degli I.P. autorizzati in un Paese comunitario e, quindi, la libera prestazione di servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della Direttiva. L'articolo s'ispira a quello vigente per le banche, con la differenza che anche gli agenti (I.P.) beneficiano del "passaporto unico", concesso all'I.P. per il quale operano.

II.1.2 I nuovi Istituti di Moneta elettronica (IMEL)

Gli istituti di moneta elettronica: l'evoluzione

"Gli istituti di moneta elettronica sono le "imprese, diverse dalle banche che emettono moneta elettronica".

La Direttiva 2009/110/CE (EMD) s'inserisce in un processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti – che ha raggiunto un importante traguardo con l'emanazione della "Direttiva PSD" – finalizzato ad accrescere la concorrenza in tale settore, ampliando il novero dei prestatori dei servizi di pagamento e diffondendone l'accessibilità al pubblico.

Con il decreto è stata introdotta una nuova definizione, più ampia e tecnicamente neutrale, di moneta elettronica, formulata in modo tale da non costituire un limite allo sviluppo, in futuro, di prodotti diversi da quelli a oggi più diffusi (es. carte prepagate, moneta online, ecc.).

Gli Istituti di moneta elettronica "ibridi"

Il decreto, nell'ovviare all'esclusività dell'oggetto dell'emissione della moneta elettronica ed alla prestazione dei servizi di pagamento, ha legittimato lo svolgimento di un'attività ibrida (IMEL ibrido N.d.R.), finanziaria e non finanziaria, con patrimonio destinato.

Con l'introduzione della disciplina degli IMEL ibridi, il legislatore ha confermato l'intento di agevolare l'ingresso nel mercato dei pagamenti d'imprese commerciali – e dei soggetti operanti nel settore della grande distribuzione e delle telecomunicazioni – che potranno competere, a parità di condizioni, con i soggetti tradizionalmente operanti nel mercato dei servizi di pagamento.

L'albo degli Istituti di moneta elettronica

- 1. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.**

2. Gli istituti di moneta elettronica possono, quindi:

- a. **Prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;**
- b. **Prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica."**

(articolo 114-quater)

Il comma 3 attuando l'articolo 6 della direttiva, **riconosce la possibilità agli istituti di moneta elettronica di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione.** Si evidenzia quindi che, a differenza degli I.P. per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL è omnicomprensiva e riguarda quindi, oltre la moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento.

La "nuova" Moneta Elettronica

La nuova definizione, più ampia della precedente e tecnicamente neutra perché prescinde dallo strumento utilizzato per la registrazione del valore monetario, è volta a favorire l'innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato ma anche quelli che saranno sviluppati in futuro.

L'emissione di moneta elettronica

L'art. 114-bis del T.U.B. così recita:

1. *"L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.*
2. *L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica."*

L'operatività degli IMEL

L'art. 114-quinquies del T.U.B. così recita:

"Omissis...


6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

- a) *in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;*
 - b) *in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.*
- 8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.**

II.2 I servizi di pagamento e la moneta elettronica

II 2.1 I servizi di pagamento degli Istituti di Pagamento

Il triangolo dei servizi di pagamento



Nel prosieguo viene eseguita **un'analisi individuale dei servizi di pagamento.**

“1.Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento”

(D.lgs. 11/2010, lett. b punto n. 1)

“2.Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento”

(D.Lgs. 11/2010, lett. b punto n. 2)

Si premette che il conto di pagamento è un “conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento”. I depositi su conti di pagamento sono rappresentati da versamenti sul proprio conto di pagamento. Tra i servizi che permettono di disporre il contante e/o versare e/o prelevare il contante da un conto di pagamento va incluso l’ultimo degli sportelli ATM. Rientra nella sezione di conto di pagamento il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni a volere su una carta di debito o di credito.

Nello specifico, il deposito su un conto di pagamento consiste nel versamento di contante su un conto e comprende il servizio di “cassa continua” ossia di deposito di contante su un conto di pagamento eseguito presso uno sportello automatico. Ai fini del rispetto dei tempi di disponibilità delle somme versate di cui all’articolo 22 del decreto, per tale ultimo servizio il versamento si intende effettuato dal cliente nel momento in cui il contante versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le attività di controllo e contazione sono espletate dal prestatore dei Servizi di Pagamento (I.P.). Il prestatore dei servizi di pagamento è tenuto ad informare l’utente (il cliente) nei tempi di esecuzione del servizio di cassa continua.

“3.Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di Fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento all’istituto o presso un altro prestatore di servizi di pagamento

3.1 Esecuzione di addebiti presso prestatore di servizio di pagamento;

3.2 Esecuzione di operazione con carta di pagamento presso prestatore di servizio di pagamento;

3.3 Esecuzione di bonifici presso prestatore di servizio di pagamento”

(D.Lgs. 11/2010, lett. b Punto 3)

L’esecuzione dell’ordine di pagamento va intesa come **qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario** al proprio prestatore di servizi di pagamento con la **quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.** Per **“operazioni di pagamento”** si intende, altresì, “quell’attività” posta in essere dal pagatore o dal beneficiario di versare, trasferire o prelevare fondi,

indipendentemente da eventuali obblighi sotto stanti tra pagatore e beneficiario (punto3).

Esecuzione di addebito - addebito diretto

Con l'operazione di addebito sul conto, il cliente da una disposizione al proprio I.P. ad effettuare un pagamento attingendo dal proprio C.D.P. (è facoltà del cliente scegliere la modalità di pagamento, una tantum, minimo o versare un importo fisso - punto 3.1).

L'esecuzione di un'operazione con la **carta di pagamento** prevede l'utilizzo di:

- a. carta di credito;**
- b. carta di debito;**

con l'addebito sul proprio conto di pagamento (punto 3.2 suddetto).

L'esecuzione di bonifico sottende un ordine di pagamento che un soggetto indirizza nei confronti della proprio I.D.P., affinché quest'ultimo trasmetta una somma di denaro presso una banca/ I.D.P. controparte, con la richiesta di pagare la stessa somma ad un indicato beneficiario. Un bonifico è altresì un'operazione che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (ordinante) ad un'altra (beneficiario). Il trasferimento dei fondi può avvenire addebitando ed accreditando i rispettivi C.D.P. (conti di pagamento), oppure per cassa, cioè presentando il corrispettivo in contanti all'I.D.P. che origina il pagamento oppure ritirando il corrispettivo in contanti presso la banca ricevente (punto 3.3).

“4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

- ***esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;***
- ***esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;***
- ***esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;”***

(D.Lgs. 11/2010, lett. b Punto 3)

L'I.P. può concedere finanziamenti relativi ai specifici servizi di pagamento nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;**
- b. il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi.** Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
- c. il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;**
- d. a fronte di rischio di credito derivante dai finanziamenti gli istituti sono tenuti a mantenere la datazione parte nominale minima.**

La linea di credito può essere accordata agli utilizzatori dei servizi di pagamento esclusivamente per i seguenti punti:

- n°3 per esecuzione di ordini di pagamento;
- n°5 in quanto connesso con l'utilizzo di strumenti di pagamento (vedasi punto n°5 successivo);
- n°7 a fronte di pagamenti telematici i cui l'I.P. agisce come intermediario- (vedasi punto n°7).

"5.Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento"

(D.Lgs. 11/2010, lett. b punto 5)

L'Emissione dello "strumento di pagamento" consta nell'emissione di "qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento". Le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio carte fisiche ovvero dispositivi di autenticazione).

"6.Rimessa di denaro"

(D.Lgs. 11/2010, lett. b punto 6)

"La rimessa di denaro è il servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizio di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a disposizione".

"Il servizio di rimessa di denaro si configura come un incasso e trasferimento di fondi senza utilizzo di conti di pagamento. Rientra nella fattispecie l'ipotesi del coinvolgimento di un unico prestatore di servizi di pagamento che, eventualmente attraverso la propria rete di agenti, incassa il denaro dal pagatore e lo detiene per conto del beneficiario. I servizi di rimessa vengono usualmente iniziati e conclusi con denaro contante (c.d. "cash in/cash out")".

Nella pratica:

- a. La modalità di invio-ricezione delle rimesse "cash-to-cash" prevede che l'ordinante si rechi presso l'Agente in attività finanziaria dell'I.P. o presso una succursale dell'I.P. medesimo e consegna una somma di denaro contante (nel rispetto normativo antiriciclaggio) indicando i dati anagrafici del beneficiario legittimato a ritirare la somma. Quest'ultimo si presenterà presso l'ente pagatore (estero) e incasserà il controvalore previo adeguato riconoscimento del credito;
- b. Gli agenti dispongono nei confronti dell'I.P. di una sorta di plafond di operatività che corrisponde al denaro incassabile per accettazione di rimessa di denaro. Il denaro, da loro incassato, sarà versato entro la giornata sui conti che l'I.P. intrattiene presso un istituto bancario.

Il trasferimento di denaro tra I.P. e ente pagatore estero viene, di fatto, eseguito tramite operazioni di compensazione effettuate all'interno di una rete di operatori finanziari tra loro collegati; eventuali differenze sono regolarizzate con i bonifici bancari.


“7.Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato dall'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.”

(D.lgs. 11/2010, lett. b punto 7)

Costituiscono servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), n. 7) i pagamenti effettuati mediante dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. **il consenso all'esecuzione** dell'operazione di pagamento sia dato **mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico**;
- b. **il pagamento** sia **effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione** o digitale o informatica al quale è riconducibile la gestione del dispositivo di cui alla lett. a);
- c. **L'operatore agisca esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.**
- d. A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di cui al citato n. 7) i servizi di pagamento via telefono cellulare (mobile payment) gestiti da operatore di telecomunicazione per l'acquisto di beni o servizi, anche di natura fisica, presso punti di accettazione convenzionati.

II.2.2 L' emissione di moneta elettronica degli IMEL (e servizi non connessi)



Premessa

“Gli IMEL, Istituti di Moneta elettronica, sono le imprese, diverse dalle banche che emettono moneta elettronica.”

L'emissione di moneta elettronica

Definizione e applicazione

Come riportato precedentemente, la Moneta Elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1. il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2. il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

L'attività riservata permette di trasformare immediatamente in **moneta elettronica** i fondi ricevuti dal richiedete. **L'emissione di moneta elettronica è quindi riservata a istituti di moneta elettronica oltre che alle banche.**

La moneta elettronica ha le seguenti caratteristiche, in termini di modalità applicative:

- ❖ relativamente alla **tipologia di supporto operativo** le modalità applicative possono essere:
 - a. Carte “prepagate”;
 - b. Conti “prepagati”.
- ❖ relativamente alla ricostituzione dei fondi che li alimentano le modalità applicative possono essere:
 - a. ricaricabili;
 - b. non ricaricabili.
- ❖ relativamente all'intestazione e l'identificazione del cliente le modalità applicative possono essere:
 - a. anonimi;
 - b. nominativi.

Gli istituti di moneta elettronica possono potenzialmente e contestualmente svolgere le seguenti attività:

- a. Emettere moneta elettronica;
- b. Prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica;

c. Prestare servizi di pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies

La moneta elettronica: la carta prepagata

La **carta prepagata** è uno strumento rilasciato da un IMEL (o una banca) che incorpora un credito nei confronti dell'emittente emesso per effettuare operazioni di pagamento. **Per il rilascio della carta prepagata non è necessaria la titolarità di un conto corrente né viene effettuata da parte dell'emittente una valutazione di solvibilità del prenditore della carta.**

La **"carta prepagata anonima"** può essere **ricaricabile oppure non ricaricabile**. La carta anonima "non ricaricabile" è avvalorabile a euro 250, aumentato sino a 500 per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali.

La **"carta ricaricabile anonima"** ha invece un **limite massimo di caricamento pari a 2.500 euro in un anno civile**; tuttavia, il **cliente** deve **farsi comunque identificare** nel caso in cui ottenga il rimborso o effettui il prelievo di **un importo pari o superiore a 1.000 euro** ovvero effettui una **transazione di importo superiore a 1.000 euro**.

La **carta nominativa**, invece, può **essere sempre ricaricabile** fino a un valore **massimo stabilito di volta in volta dall'emittente**. Qualche che sia la tipologia di carta prepagata, il cliente ha sempre diritto al rimborso totale degli importi presenti sulla carta stessa al netto di un'eventuale somma trattenuta dall'emittente a titolo di commissione.

La **carta prepagata** (cosiddetta a spendibilità generalizzata) può essere acquistata presso l'IMEL emittente che, a **fini distributivi, si può avvalere anche di soggetti convenzionati**.

La carta prepagata può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento presso negozi o via internet e può essere abilitata anche alle operazioni di prelievo. Queste ultime avvengono generalmente tramite sportelli automatici (ATM).

Il collegamento della carta a un circuito internazionale permette di eseguire le operazioni di pagamento e di prelievo anche all'estero. Tali operazioni vanno a decurtare, contestualmente alle transazioni, l'importo delle somme precedentemente versate dal cliente. La digitazione di un codice segreto (PIN) è sempre richiesta per le operazioni di prelievo. Alcuni emittenti richiedono tale digitazione anche per le operazioni di pagamento superiori a determinati importi.

Generalmente sono previsti presidi di sicurezza a tutela del titolare della carta in caso di furto o smarrimento della stessa (ad esempio: blocco carta).

La carta prepagata è in genere utilizzata se non si dispone o non si vuole usare un conto corrente bancario o postale, se non si dispone dei requisiti per possedere una carta di credito, per effettuare acquisti via internet o telefonici, limitando in

questo caso i rischi di frodi all'importo caricato sulla carta (che è generalmente inferiore ai limiti massimi di spesa previsti per le carte di credito e di debito); per il pagamento di beni e servizi di importo contenuto.

I conti prepagati

Il conto di moneta elettronica è un conto prepagato che ha due caratteristiche:

1. non può generare interessi attivi per il titolare;
2. in quanto prepagato, non può risultare con un saldo a debito per il titolare.

La carta conto prepagata

La carta conto prepagata è una carta prepagata “multifunzione” ovvero con funzioni avanzate in quanto permettono di effettuare tutte le principali operazioni senza avere un conto corrente / conto di pagamento. La sua caratteristica è quella di essere carta prepagata ricaricabile e con codice IBAN e in quanto tale è abilitata a svolgere le principali operazioni bancarie, come fare e ricevere bonifici, pagare tributi con F24, MAV, RAV, accreditare lo stipendio e disporre addebiti continuativi (RID). Le operazioni di addebito vengono eseguite solo se sulla carta è presente un saldo sufficiente e non sono soggette ad imposta di bollo.

I servizi “accessori” della moneta elettronica

I servizi “accessori” di moneta elettronica sono rappresentati da:

1. Progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all’attività di emissione di moneta elettronica;
2. Prestazione per conto di terzi emittenti di moneta elettronica di terzi connessi con l’emissione di moneta elettronica.








II.3 Il capitale versale iniziale richiesto agli Istituti

II.3.1 Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento

Il capitale **minimo iniziale, interamente versato**, dell'istituto di pagamento deve essere pari a:

- **20 mila euro**, quando l'istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
- **50 mila euro**, quando l'istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11;
- **125 mila euro**, quando l'istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 11.

Servizi di pagamento e capitale iniziale versato correlato

Capitale iniziale versato dei seguenti servizi		Migliaia di euro		
		20	50	125
1.	Depositi su conti di pagamento			
2.	Prelievi su conti di pagamento			
3.	Esecuzione di addebiti/operazioni carte di pagamento/bonifici, presso prestatore servizi di pagamento			
4.	Esecuzione di addebiti diritti su linee di credito			
5.	Emissione / acquisizione strumenti di pagamento			
6.	Rimessa di denaro			
7.	Esecuzione di operazioni di pagamento per via telematica			

Si precisa, per una corretta interpretazione, che il capitale iniziale versato per l'autorizzazione di più servizi **non va sommato algebricamente quello corrispondente ad ogni servizio, bensì va considerato il capitale iniziale maggiore, per tipologia di servizio optato** (Esempio: il versamento del capitale iniziale di € 125.000, rappresentando il maggiore degli importi, annovera quindi tutte le tipologie di servizi).

II.3.2 Il capitale versato iniziale richiesto per gli IMEL

Il capitale versato iniziale richiesto per gli IMEL

€ 350.000

II.4 L'evoluzione dei servizi di pagamento e di moneta elettronica

II.4.1 L'evoluzione della normativa

I servizi di pagamento sul piano nazionale hanno subito costituito un fattore di rallentamento per effetto l'incompletezza del quadro normativo applicabile agli operatori del settore. Tale stallo è stato superato con recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/110/CE di revisione della regolamentazione sugli istituti di moneta elettronica (IMEL). La direttiva ha introdotto, anche per questi soggetti, una disciplina di vigilanza prudenziale semplificata, sulla falsariga di quella prevista per gli I.P., consentendo, inoltre, di estendere l'operatività degli IMEL ai servizi propri degli I.P. Tale ampliamento dell'operatività va a favorire lo sviluppo e la diffusione della moneta elettronica, strumento ad elevato contenuto tecnologico che attrae l'interesse degli operatori. Alla suddetta disposizione si unisce l'emanazione definitiva di Banca d'Italia delle disposizioni di vigilanza degli IMEL che trattano, in un unico documento, anche gli Istituti di Pagamento.

II.4.2 Il "mobile Payment"

I servizi di **mobile Payment** annoverano tutte quelle iniziative che abilitano "pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare". Il *mobile Payment* offre la possibilità di:

- addebitare la transazione su qualsiasi strumento di pagamento (dal contante ai borsellini virtuali);
- utilizzare sia una rete di comunicazione wireless (Rete Cellulare – GSM, UMTS o altro – o Bluetooth, RFID), sia il cellulare come strumento fisico per attivare il pagamento (ad esempio tramite delle immagini codificate sullo schermo in grado di identificare univocamente l'utente).

I casi d'uso del mobile Payment sono molteplici:

- a. Pagamento tramite POS mobili: lettura degli estremi di pagamento da un QR-Code mostrato sul display dello smartphone dell' esercente. Grazie all'abbattimento dei costi legati al dispositivo POS, la soluzione è di particolare attrattiva per piccoli esercenti, professionisti, edicole, taxi, etc.;
- b. Acquisto per corrispondenza tramite cattura di codici di pagamento QRcode;
- c. Acquisto di beni e servizi geolocalizzati.

Il mobile payment si articola in:

- a. Mobile remote payment;
- b. Mobile commerce;
- c. Mobile money transfer;
- d. Mobile proximity payment.

a. Mobile remote payment

Il mobile remote payment include quei servizi che consentono, in remoto, di attivare il pagamento di un bene o di un servizio attraverso il telefono cellulare. Questi servizi utilizzano una rete wireless (sia essa rete Gsm, Umts o altro) e sono fruiti tramite varie piattaforme di interazione: l'invio di un Sms, la navigazione - su siti Mobile ottimizzati per il cellulare (ad esempio .mobi/.mobile.com) o mediante Applicazioni installate su telefono cellulare (java o altre piattaforme) oppure sulla Sim (Sim Toolkit Application), la Chiamata a Ivrr (risponditore automatico che guida l'utente nell'attivazione del servizio) e l'invio di Ussd (Unstructured Supplementary Service Data).

b. Mobile Commerce

Il mobile commerce sottende quelle iniziative che consentono di effettuare attraverso il telefono cellulare (tramite navigazione su Mobile site o Applicazione) la selezione e l'acquisto di un prodotto o di un servizio (selezione, acquisto, confronto di prezzi e prodotti, configurazione del prodotto ecc.) con un modello simile a quello dell'eCommerce da Pc. Questi servizi si appoggiano alla rete cellulare (Gsm, Gprs, Umts, Hsdpa, ecc.) e solitamente sono fruiti tramite Mobile site o Applicazioni (sia installabili sul cellulare sia su Sim).

c. Mobile Money Transfer

Il mobile money transfer include quei servizi abilitanti il trasferimento di denaro da persona a persona (person to person) spesso legati a trasferimenti tra familiari (ad esempio genitori e figli) o rimesse di denaro da parte di immigrati ai propri congiunti nei paesi d'origine (in questo caso si parla di mobile remittance). Questi servizi possono utilizzare sia la rete cellulare per trasferimenti a distanza (ad esempio tramite Sms o applicazioni) sia tecnologie di prossimità a corto raggio (ad esempio il Bluetooth).

d. Mobile proximity payment

Il mobile proximity payment sottende quei pagamenti elettronici "di prossimità", ovvero pagamenti per cui sia necessaria una vicinanza fisica tra l'acquirente ed il venditore del prodotto/servizio acquistato. Nel mobile proximity payment il cellulare emula un pagamento tramite carta. In questo caso non ci si appoggia necessariamente alla rete cellulare (che può però aumentare l'interattività del pagamento stesso), ma si fa uso di tecnologie wireless di comunicazione. Le tecnologie che permettono a un dispositivo mobile di trasmettere i dati necessari al pagamento si riferiscono fondamentalmente alla tecnologia in Radio frequenza in banda 13,56 MHz (nello specifico si parla di tecnologie NFC - Near Field Communication). Potenzialmente si potrebbero usare altre tecnologie, ma l'NFC

sembra essersi affermato per le sue caratteristiche che ne garantiscono la sicurezza. Sono considerati mobile proximity payment anche quei pagamenti che vengono attivati da codici bidimensionali ad esempio QR-code e Data Matrix.

II.4.3 Pagamenti nei confronti delle amministrazioni e delle imprese Pubbliche

Il mercato di servizi di pagamento apporterà significativi miglioramenti anche ai processi di incasso delle pubbliche amministrazioni. Il Codice dell'Amministrazione digitale ha infatti stabilito un obiettivo – quello di consentire ai privati di effettuare pagamenti P.A. con tutte le modalità elettroniche disponibili- coerente con uno scenario di mercato nel quale diverse categorie di prestatori di pagamento sono in grado di fornire una gamma di servizi ampiamente diversificata.

SOMMARIO SEZ. III- Il Confidi 112TUB		
III.1	Premessa	28
III.2	L'evoluzione della normativa dei confidi	28
III.3	Domanda e iscrizione	28
III.3.1	Requisiti per l'iscrizione nel nuovo elenco art. 112 bis	28
III.3.2	I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi.	29
III.3.3	Modalità di iscrizione	29
III.4	Adempimenti e obblighi	29
III.4.1	Adempimenti e obblighi	29
III.4.2	Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia	29
III.4.3	Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti	30
III.4.4	Rispetto della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sulla trasparenza	30
III.5	L'Organismo per la tenuta dell'elenco confidi - NOVELLATO ART. 112 BIS	30
III.5.1	Funzioni dell'Organismo	31
III.5.2	Poteri di vigilanza informativa	31

III.1 Premessa

I Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - sono i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

III.2 L'evoluzione della normativa dei confidi

Il decreto 141/2010 ha previsto l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi art. 112 bis, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.

La stessa norma prevede che i confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010).

L'iscrizione nell'elenco previsto dall' art. 112 bis

I confidi iscritti ex art.155 comma 4 del TUB, chiedono l'iscrizione entro 9 mesi dalla costituzione dell'Organismo ex art.112 del Testo Unico Bancario (Organismo Confidi NDR).

I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria e da professionisti.

Ai confidi "Minori" è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.

III.3 Domanda e iscrizione

III.3.1 Requisiti per l'iscrizione nel nuovo elenco art. 112 bis

I requisiti per l'iscrizione sono:

- a) forma giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
- b) oggetto sociale che prevede l'esercizio in via esclusiva dell'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi a essa connessi o strumentali;
- c) fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a € 100.000;
- d) quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a € 250, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
- e) compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi.

1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità da quello del completamento o della regolarizzazione

La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a € 250.000. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

III.3.2 I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi.

Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve verificare che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi.

III.3.3 Modalità di iscrizione

Iscrizione nell'elenco dei confidi

1. L'organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'art. 112 comma 2 TUB e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.
2. Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al confidi. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.

III.4 Adempimenti e obblighi

III.4.1 Adempimenti e obblighi

Mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco 112 bis.

III.4.2 Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia

Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca

d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo domanda di iscrizione confidi.

III.4.3 Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della legge 326/2003, (Euro 250.000 comprensivo del fondo rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi.

Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

III.4.4 Rispetto della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sulla trasparenza

Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

I Confidi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie previste nelle sezioni da I a VII e nella sezione X del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento, credito ai consumatori e requisiti organizzativi per la gestione dei reclami.

III.5. L'Organismo per la tenuta dell'elenco confidi - NOVELLATO ART. 112 BIS

Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nell'elenco e nelle relative sezioni, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per mille all'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'organismo cura la redazione del proprio statuto e dei propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

III.5.1 Funzioni dell'Organismo

L'Organismo svolge le seguenti funzioni:

- a. gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;
- b. valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
- c. verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- d. verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'art. 12 comma 2, TUB;
- e. provvede all'iscrizione cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
- f. provvede ai sensi dell'art. 112 bis, comma 5 TUB;
- g. cura ogni altro atto e attività strumentale e accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.

III.5.2 Poteri di vigilanza informativa

Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da essa stabiliti.

Per le finalità di cui al comma 1 l'Organismo può procedere ad audizioni personali nonché disporre ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi. Si applica l'articolo 9, comma 2.

SOMMARIO SEZ. III - Il Mediatore Creditizio

IV.1	Chi è il nuovo Mediatore Creditizio	33
IV.2	L'attività di Mediatore Creditizio	33
IV.3	La riserva di attività di Mediatore Creditizio	34

IV.1. Chi è il nuovo Mediatore Creditizio

Il D.lgs. 141 del 2010 e successive modifiche ha ridisegnato il quadro normativo del mediatore creditizio modificando il testo unico bancario. L' articolo 128-sexies del tub dispone che:

1. *“È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.*
2. *L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo.*
3. *Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.*
4. *Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.”*

IV.2. L'attività di Mediatore Creditizio

- ❖ L'attività del mediatore creditizio è quindi **esclusiva** ma può essere coadiuvata da **attività connesse** o **strumentali**. Parimenti, l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è **compatibile** con lo svolgimento di **alcune attività professionali**”.
- ❖ Il mediatore creditizio è, quindi, un soggetto giuridico che, **professionalmente, mette in contatto il cliente con banche o intermediari finanziari** al fine di **conseguire la concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma, prestando anche una **attività di consulenza**. In particolare, il mediatore creditizio svolge la propria attività **senza essere legato ad alcuna delle parti** da rapporti che ne possano **compromettere l'indipendenza**.
- ❖ Il richiamo all'attività di consulenza esclude che tra le parti sussistano rapporti di **collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, nel rispetto** dell'art 1754 del codice civile.
- ❖ Il mediatore creditizio quindi, svolge la sua attività in posizione di assoluta **autonomia** ed **imparzialità**, intesa come equidistanza tra i contrapposti interessi delle parti coinvolte; di conseguenza, il mediatore non deve impegnarsi a svolgere attività promozionale in relazione ai prodotti offerti da un unico intermediario.
- ❖ Secondo l'O.A.M. nell'attività di **“consulenza”** connessa all'attività di mediazione nel credito rientra, a titolo esemplificativo:
 - L'individuazione e la **disamina del fabbisogno** finanziario del cliente;
 - la **traduzione** delle sue esigenze finanziarie nella **forma di finanziamento** più adeguata;

- la **descrizione e valutazione** delle caratteristiche dei **prodotti offerti sul mercato**;
- tutte **le altre attività** che possano avere quale effetto la messa in contatto dell'utente con l'intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento.

IV.3 La riserva di attività di Mediatore Creditizio

- ❖ L'attività di mediazione creditizia può essere esercitata solo da società iscritte presso l'Organismo per cui **Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.**
- ❖ Ne consegue che, non **possono essere esercitate da soggetti che non siano iscritti nell'elenco ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB le attività di "consulenza"** - quali, ad esempio, la individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente, la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata, la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato *et similia* - qualora possano avere quale effetto la messa in contatto dell'utente con l'intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento. Infatti, unicamente un'attività di consulenza che rimanga del tutto svincolata dalla possibile conclusione di un contratto di finanziamento può essere esercitata da soggetti non iscritti nell'elenco. (Cfr. Comunicazione OAM n. 2/13).